

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

92° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

---

**Presidenza del presidente SCIVOLETTO**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag. 2, 3, 6 e passim</i>
DE LUCA Michele ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	3
FUSILLO, <i>sottosegretario di Stato per le politi-</i> <i>che agricole e forestali</i> . . . . .	3, 4, 7
PREDA ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	5, 7

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,05.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Poiché il collega Murineddu, primo firmatario dell'interrogazione 3-03027, ci ha informato che avrà difficoltà a partecipare puntualmente all'odierna seduta, pospongo lo svolgimento della suddetta interrogazione.

Procediamo dunque allo svolgimento dell'interrogazione del senatore De Luca Michele:

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che il problema della indicazione geografica protetta (IGP) per il «salame Felino» e la «coppa di Parma» concerne il riconoscimento, a livello dell'Unione europea, che quelle denominazioni sono destinate ad identificare – come è ovvio – soltanto i salumi non prodotti nelle zone tradizionali (a tutto concedere, il territorio della provincia di Parma) e nel rispetto di rigorosi disciplinari;

che il problema prospettato – rispondente all'interesse sia del produttore che dei consumatori – ha formato oggetto di numerose interrogazioni dello scrivente, rimaste in gran parte senza risposta;

che, rispondendo all'ultima delle interrogazioni proposte (3-02845), il Ministro per le politiche agricole ha riferito di avere avviato la procedura ordinaria per il riconoscimento di dette indicazioni geografiche protette, senza tuttavia precisare le zone di produzione prospettate nell'avviare la procedura;

che il difetto di tali precisazioni essenziali ha indotto lo scrivente a dichiararsi insoddisfatto della risposta;

che aderendo all'invito del Presidente della Commissione agricoltura del Senato, si propone la presente interrogazione per ottenere la necessaria integrazione informativa,

si chiede di conoscere:

quali siano le zone di produzione prospettate nell'avviare, in sede comunicativa, la procedura ordinaria per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta per il «salame Felino» e la «coppa di Parma»;

quale sia lo stato attuale della procedura nonché le eventuali previsioni circa la sua conclusione.

(3-03028)

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il 28 luglio scorso il ministro De Castro, rispondendo all'interrogazione n. 3-02845, dichiarò – come risulta dal bollettino della Commissione – che il Ministero, atteso l'avvenuto ritiro della istanza per il riconoscimento del salame Felino e della coppa di Parma avviata secondo la procedura semplificata (articolo 17 Regolamento CEE n. 2081/92), si è riservato la possibilità, in considerazione dell'indubbio pregio dei prodotti in questione, di inoltrare richieste di registrazione secondo la procedura ordinaria (articolo 5 Regolamento CEE n. 2081/92), che ancora non è stato possibile avviare in mancanza delle istanze dei soggetti interessati, a termini della normativa comunitaria.

All'atto della proposizione della formale richiesta alle autorità comunitarie, si avrà cura di individuare con il massimo rigore le zone di produzione.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, preciso innanzitutto che nel testo dell'interrogazione, alla quarta riga, deve intendersi soppressa la parola «non». Prendo atto del fatto che, ancora una volta, una ragione di carattere procedurale impedisce di portare avanti questa rivendicazione, che mi pare sacrosanta; d'altro canto i riconoscimenti da parte del ministro De Castro e del Sottosegretario sulla bontà dei prodotti mi tranquillizzano soprattutto per l'affermazione che si avrà cura di individuare con il massimo rigore le zone di produzione. La ragione non è di poco conto perché all'interesse dei produttori e dei consumatori a identificare esattamente tali prodotti si contrappongono altri interessi che si possono definire «forti» e che puntano, nel nostro paese ma anche a livello comunitario, a portare avanti processi di svalorizzazione delle denominazioni tradizionali e a realizzare una massificazione dei gusti e anche delle scelte dei consumatori.

Pertanto, prendo atto con soddisfazione della risposta; esprimo l'auspicio che quanto prima possa essere avviata la procedura ordinaria e mi dichiaro sin d'ora disponibile a sollecitare i soggetti interessati a predisporre le istanze in tal senso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Preda, Staniscia, Biscardi, Veltri, Saracco e Murineddu:

PREDA, STANISCIA, BISCARDI, VELTRI, SARACCO, MURINEDDU. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha anticipato con propria circolare del 9 settembre 1999 un elenco di 15 regioni in cui sono applicabili i parametri minimi per il riconoscimento delle orga-

nizzazioni di produttori ortofrutticoli previste dalla normativa comunitaria con il regolamento CE n. 412/97;

che da tale elenco sono state escluse inspiegabilmente le regioni Molise e Calabria con grave danno per molte organizzazioni di produttori esistenti e per quelle di nuova costituzione e con evidenti penalizzazioni dello sviluppo dell'associazionismo in tali territori rispetto a quello della quasi totalità delle regioni italiane;

che il provvedimento del Ministero appare sostanzialmente in contrasto con la lettera e la ragione, ispiratrice delle legge comunitaria n. 25 del 5 febbraio 1999, articolo 16, in quanto verrebbero utilizzati come base di riferimento per determinare la produzione lorda vendibile controllata dalle organizzazioni di produttori, dati i valori puramente ipotetici e virtuali in quanto non riscontrabili né minimamente correlati ai reali dati di vendita riportati nei bilanci delle organizzazioni dei produttori;

che il criterio adottato si pone inoltre in netto contrasto con le disposizioni dell'Organizzazione comune di mercato che giustamente condizionano l'erogazione dei contributi dell'Unione europea all'effettivo controllo delle produzioni comprovato dallo svolgimento di una reale attività commerciale sul mercato,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per consentire la piena applicazione della normativa comunitaria citata anche nelle regioni Calabria e Molise, considerato che l'elenco delle regioni dovrà obbligatoriamente ed in tempi ristrettissimi essere sancito ed ufficializzato nel regolamento ministeriale applicativo dell'articolo 40 della legge n. 128 del 1998, tuttora all'esame degli uffici ministeriali.

(3-03117)

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. La circolare ministeriale del 9 settembre 1999, citata dagli onorevoli interroganti, è stata emanata in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, lettera *b*) della legge n. 25 del 1999.

Tale disposizione, sostitutiva del comma 7 dell'articolo 40 della legge n. 128 del 1998, prevede che «al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) numero 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori».

Per l'accertamento della consistenza, in termini percentuali, delle organizzazioni professionali presenti in una determinata regione alla data stabilita dalla legge (31 dicembre 1997), al fine di individuare la predetta soglia percentuale, si è proceduto attraverso la messa a confronto di dati omogenei ed ufficialmente disponibili.

Tali dati sono stati, per quanto riguarda le superfici riferibili ai produttori associati, quelli forniti dalle associazioni riconosciute al 31 dicembre 1997, e per quanto riguarda i dati complessivi regionali, quelli forniti dall'ISTAT; da tali dati relativi alle superfici, attraverso i parametri di resa media e prezzo medio, si è determinata la produzione lorda vendibile, non potendosi utilizzare il valore del fatturato delle organizzazioni professionali, sia perché il concetto di fatturato non risponde al concetto di produzione lorda vendibile richiamato dalla legge n. 25 del 1999, sia perché il fatturato complessivo delle regioni non è rilevabile dai dati in possesso dell'Amministrazione.

Dall'elaborazione dei dati acquisiti è risultato che per quanto concerne il Molise gli ettari riferibili alle organizzazioni professionali sono 1851, a fronte di una superficie regionale coltivata a ortofrutticoli di 3153 ettari, con una percentuale quindi del 59 per cento mentre per la Calabria la superficie riferibile alle organizzazioni è di 38763 ettari, a fronte di 64039 ettari complessivi, con una percentuale quindi del 61 per cento.

PREDA. Essendo il Governo espressione della maggioranza di cui faccio parte dovrei dichiararmi abbastanza soddisfatto. Manifestando invece il mio pensiero su questo referto predisposto dalla burocrazia del Ministero, senza alcuna critica alla circolare emanata, affermo che sono profondamente deluso della risposta del Sottosegretario. Infatti, o i dati che ci vengono forniti dalle riviste specializzate vengono modificati a seconda delle occasioni oppure c'è qualcosa che non funziona a livello di chi si occupa di tali questioni nella struttura ministeriale: a me risultano dati diversi che, d'altra parte, sono comparsi sulle riviste specializzate forniti, credo, dallo stesso Ministero. Intanto, il criterio adottato nella circolare non è corretto; si afferma che è stato utilizzato il valore della produzione lorda vendibile ottenuto moltiplicando le superfici investite, le rese e i prezzi medi ufficiali. Capisco che al Ministero ci sia questa mania delle rese, ma in questo caso il valore della produzione lorda vendibile è stato artificialmente ricondotto a livelli molto elevati tali da determinare la disapplicazione dei requisiti minimi più favorevoli contemplati dalla normativa comunitaria a favore dei produttori agricoli. Non capisco questa logica che ci porta ad alcune conseguenze negative anche sui programmi operativi: mi chiedo infatti cosa succede a livello di programmi operativi già in corso perché se è vero questo criterio applicativo, che non è definito nella normativa comunitaria (vi ricordate la discussione fatta in Commissione allorché abbiamo fissato il 35 per cento) non si è tenuto conto di un elemento fondamentale per stabilire il corretto valore della produzione controllata dalle organizzazioni dei produttori quale il reale valore del fatturato risultante dal bilancio e dagli accertamenti fiscali.

Questo è il criterio che doveva essere usato; un criterio già applicato, tant'è che con una precedente circolare il Ministero delle politiche agricole e forestali ha concesso alle organizzazioni di produttori alcune deroghe sulla fatturazione. Quindi, questi dati esistono. Tuttavia dispongo anche di altri dati. In Calabria, ad esempio, nel 1997 13 organizzazioni di

produttori – quindi non 130 – su una produzione lorda vendibile di 1.114 miliardi hanno fatturato 194 miliardi di lire, vale a dire circa il 17 per cento. L'unica o.p. (organizzazione di produttori) del Molise – quindi non mi si venga a dire che il controllo su una sola o.p. è complicato – ha fatto registrare, su una produzione lorda vendibile di 58 miliardi, 14 miliardi di fatturato, pari al 24 per cento.

Purtroppo non sono riuscito a rintracciare i dati apparsi su un numero di fine 1997 della rivista «Terra e Vita», in base ai quali risulta che in quell'anno solo due regioni, l'Emilia Romagna e il Trentino Alto-Adige, superavano i criteri di riferimento, vale a dire erano al di sopra del 35 per cento della produzione lorda vendibile organizzata sulla produzione lorda vendibile totale. D'altra parte so che il Ministero è stato fermamente contrario alla nostra proposta emendativa.

Pertanto, la circolare in questione, i criteri adottati e la stessa risposta sono conseguenza dell'atteggiamento contrario – di cui non conosco le ragioni, probabilmente si tratta di scarsa cultura agricola o di mancanza di aggiornamenti sulla normativa comunitaria – della burocrazia ministeriale all'emendamento da noi presentato in quella sede. È evidente che con questa interpretazione si danneggiano i produttori delle regioni Molise e Calabria.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Murineddu e Mulas, alla quale il senatore Preda ha chiesto di aggiungere la propria firma:

MURINEDDU, MULAS. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che i comuni di Erula, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo, Padru, Sant'Antonio di Gallura e Tergu sono delimitati come zone agricole svantaggiate ai sensi delle direttive CEE nn. 75/268, 75/273, 84/167, per cui gli imprenditori agricoli ivi operanti beneficiano di tutte le agevolazioni fiscali e contributive previste per tali zone (contributi agricoli, INPS, indennità compensativa, esenzione dell'ICI, eccetera);

che l'AIMA nel corso del 1998 non ha corrisposto ai suddetti allevatori di capre e di pecore che producono l'agnello leggero il premio di lire 34.800 per capo con la maggiorazione di lire 9.000 per capo previste per le zone svantaggiate, negando loro, conseguentemente, il riconoscimento di tale specificità territoriale;

che per il 1998 l'AIMA non ha erogato a favore dei produttori neppure il premio base, in attesa che gli stessi rinuncino al premio aggiuntivo, impropriamente richiesto dall'AIMA,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi l'AIMA, in difformità con lo stesso indirizzo politico riferito tempo addietro dal Ministro nella Commissione agricoltura sul differimento dei termini per la riclassificazione delle aree svantaggiate, abbia assunto le decisioni di cui sopra e cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per l'immediato, considerando

che gli allevatori appartenenti ai comuni di cui si è fatto menzione più sopra versano in condizioni di grave difficoltà.

(3-03027)

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Si premette che il riconoscimento di zona svantaggiata viene attribuito dalla Comunità europea a seguito di apposita richiesta.

L'AIMA ha comunicato che i comuni indicati dagli interroganti non sono inseriti negli elenchi dei comuni riconosciuti come svantaggiati; tuttavia, poiché risulta che per i comuni di Erula, Padru e Tergu, il cui territorio deriva da comuni già riconosciuti in precedenza come zona svantaggiata, la Regione Sardegna ha chiesto l'inserimento nei predetti elenchi, l'AIMA ha provveduto a comunicare alla Comunità europea la variazione.

Per quanto riguarda i comuni di Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo e Sant'Antonio di Gallura, l'AIMA non è in possesso di alcuna informazione circa la richiesta di riconoscimento del beneficio, per cui il premio da corrispondere agli allevatori è quello base.

In proposito si precisa che tale pagamento può essere effettuato soltanto previa dichiarazione di rinuncia, da parte dell'interessato, alla maggiorazione per zona svantaggiata, in quanto, in caso di controllo della domanda di premio, l'indebita indicazione di zona svantaggiata comporterebbe l'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

PREDA. Prendo atto della risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

